

REGOLAMENTO (CE) N. 682/2009 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 2009

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (il regolamento di base), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Disposizioni in vigore

- (1) Nel settembre 2006 con il regolamento (CE) n. 1425/2006 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese. Questo regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 189/2009 del Consiglio ⁽³⁾. Per le otto società cui sono applicate aliquote di dazio individuali le aliquote in vigore variano dal 4,3 % al 12,8 %. Per le società che hanno collaborato che non beneficiano di aliquote individuali l'aliquota è dell'8,4 % e per le altre del 28,8 %.

2. Domanda di riesame

- (2) Il 25 marzo 2008 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base da un produttore esportatore di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese.
- (3) La domanda è stata presentata da CeDo Shanghai Limited (CeDo Shanghai o il richiedente).
- (4) Il richiedente ha tra l'altro sostenuto che i suoi prezzi all'esportazione verso la Comunità di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica erano aumentati notevolmente e sostanzialmente più del valore normale costruito sulla

base del costo di produzione del richiedente nella Repubblica popolare cinese e che questo ha comportato una riduzione o l'eliminazione del dumping. Pertanto, non era più necessario per controbilanciare il dumping mantenere le misure ai livelli attuali, fissati in funzione del livello di dumping precedentemente calcolato.

3. Apertura

- (5) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, l'apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all'esame del dumping per quanto riguarda CeDo Shanghai.

- (6) L'inchiesta concernente il dumping ha riguardato il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008.

- (7) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame il richiedente, nonché i rappresentanti dell'industria comunitaria e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro i termini indicati nell'avviso di apertura.

B. PRODOTTO IN ESAME

- (8) Il prodotto in esame è lo stesso che è oggetto del regolamento (CE) n. 1425/2006 come modificato, ossia sacchi e sacchetti di plastica contenenti in peso almeno il 20 % di polietilene e aventi uno spessore non superiore a 100 micrometri (µm), originari della Repubblica popolare cinese, rientranti nei codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90 (codici TARIC 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 e 3923 29 90 20).

C. RITIRO DELLA DOMANDA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (9) Con lettera alla Commissione datata 24 marzo 2009, CeDo Shanghai ha formalmente ritirato la sua domanda di riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 67 del 12.3.2009, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU C 176 dell'11.7.2008, pag. 9.

(10) È stato valutato se fosse giustificata la continuazione d'ufficio del riesame. La Commissione ha ritenuto che la chiusura dell'inchiesta non inciderebbe sulla misura antidumping in vigore e che tale chiusura non era contraria all'interesse delle Comunità. L'inchiesta deve pertanto essere chiusa.

(11) Le parti interessate sono state informate dell'intenzione di chiudere l'inchiesta e hanno avuto la possibilità di formulare le loro osservazioni. Non è però pervenuto alcun commento tale da giustificare una modifica di questa decisione.

(12) Si è pertanto concluso che il riesame concernente le importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese

debba essere chiuso senza modificare le misure antidumping in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, aperto a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è chiuso senza modifica delle misure antidumping in vigore.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT
